ATTO COSTITUTIVO

dell'Associazione "Ritorno a Sibari"

ART. 1) — È costituita un' Associazione volontaria che ha nome «RITORNO A SIBARI». L'Associazione ha come simbolo la moneta di Sibari incastonata in una ruota gommata con la scritta: «Ritorno a Sibari». ART. 2) — «Ritorno a Sibari» è una libera Associazione apolitica ed aperta a tutti. Essa si propone di promuovere la valorizzazione agricola, industriale, archeologica della Sibaritide e di contribuire a collaborare ad ogni iniziativa che da Enti o da privati fosse intrapresa a tale scopo. ART. 3) — Per Sibaritide s'intende la zona compresa tra il mare, il Pollino e la Sila e la media e bassa Valle del Crati. ART. 4) — L'Associazione «Ritorno a Sibari» si propone: a) — di attirare l'attenzione delle Autorità, degli studiosi e delle popolazioni interessate sui problemi della Sibaritide; b) — di studiare e dibattere tutti i problemi che interessino la Sibaritide; c) — di promuovere convegni e riunioni, sia a carattere nazionale che a carattere provinciale o regionale allo scopo di attrarre ed interessare alla zona, ai suoi problemi ed al suo sviluppo il maggior numero di Enti e di persone; d) — di raccogliere studi e pubblicazioni che riguardano la Sibaritide e così pure di curare la pubblicazione di scritti che interessino la zona e che non siano stati editi da altri; e) — di promuovere ricerche archeologiche ed eventualmente effettuare scavi; ART. 5) — Possono far parte dell'Associazione: a) — i Sindaci dei Comuni

interessati; b) — gli studiosi italiani e stranieri dei problemi agricoli, industriali, archeologici, turisti della zona e tutti coloro che desiderano portarci il proprio contributo, sotto qualsiasi forma, alla valorizzazione della Sibaritide; ART. 6) — L'ammissione di cui all'articolo precedente é subordinata all'approvazione del Comitato Direttivo, a suo insindacabile giudizio; ART. 7) — L'Associazione è regolata oltre che dalle norme risultanti dal presente atto, anche dallo Statuto redatto per l'occasione, che i costituiti dichiarano di conoscere integralmente, accettandolo ed approvandolo, e che mi presentano, per allegarlo a quest'atto. Io Notaro, aderendo alla richiesta fattami, mi consegno il detto statuto, e dopo averlo letto ai costituiti, lo allego al presente atto sotto la lettera A, per farne parte integrante, dopo averlo fatto firmare, in calce, dagli stessi costituiti e firmandolo anch'io; ART. 8) — Quindi essi costituiti, riuniti in assemblea, procedono all'elezione del Consiglio di Presidenza. All'unanimitá risultano eletti consiglieri: a) — PUTIGNANI STEFANO LEONARDO, in religione Padre Adiuto; b) — CANDIDO ERMANNO; c) — DE SANTIS Dott. AGOSTINO; d) — BURZA ALADINO. e) — ENRICO MUELLER; ART. 9) — Questo Consiglio di Presidenza, a sua volta, all'unanimità, nomina; a) — a Presidente, Rev.mo Putignani Stefano Leonardo, in religione Padre Adiuto; b) — a Consigliere Delegato, il Sig. CANDIDO ERMANNO; dando a costoro il mandato di completare le formalità per la legale costituzione della presente Associazione; e rinviando alla prima riunione del consiglio la nomina delle altre cariche; ART. 10) — I medesimi costituiti, sempre riuniti in assemblea, danno mandato pieno al Presidente, Rev.mo Putignani Stefano Leonardo, di apportare eventuali modifiche che fossero richieste in sede di omologazione del presente atto.

STATUTO — 1) - L'Associazioue è retta da un Consiglio di Presidenza formato da un minimo di tre membri ad un massimo di nove, nominato dall'assemblea. Il consiglio, a sua volta, nomina nel proprio seno il Presidente, il Consigliere delegato con le mansioni di Vice Presidente e con la rappresentanza legale dell'Associazione, e il Segretario Amministratore. 2) — Il Consiglio di presidenza studia il piano annuale di lavoro, organizza simposi scientifico-colturali e convegni; invita relatori e cura ogni altra attività deliberata dell'assemblea dei soci. 3) — Riunioni ordinarie: a) — mensili del consiglio di presidenza; b) — annuali dell'assemblea dei soci per il rendiconto, il piano di lavoro ed il rinnovo delle cariche. 4) — Riunioni straordinarie: a) — del Consiglio di presidenza su invito del presidente. b) — dell'assemblea su convocazione del consiglio di presidenza; 5) — La presidenza dei Convegni è di diritto del presidente; il quale la può cedere, volta per volta, a ospiti di riguardo. 6) — L'Associazione si sostiene principalmente mediante il contributo volontario e gratuito di lavoro e di studio dei soci, nonché con offerte dei soci o di estranei, di enti o istituti. 7) — Per quanto non previsto nel presente statuto e nel relativo atto costitutivo si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in vigore per lo stesso oggetto.